

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XVIII Legislatura



RESOCONTO STENOGRAFICO

152^a SEDUTA

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2025

Presidenza del Presidente GALVAGNO

Vicesegreteria generale Area Istituzionale
A cura del Servizio Lavori d'Aula

INDICE

Congedi	4,6,8
Disegni di legge	
(Discussione):	
-“Disciplina delle strutture turistico-ricettive”. (n. 604-125-251-324-338/A)	
PRESIDENTE.....	3,4,6,9, 5,19
AMATA, <i>assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo</i>	4,5,9,11,16
SCHILLACI (Movimento 5 Stelle)	5,7,11
DIPASQUALE (Partito Democratico XVIII Legislatura)	5,6,19
SAVERINO (Partito Democratico XVIII Legislatura).....	6
CIMINNISI (Movimento 5 Stelle).....	11
VARRICA (Movimento 5 Stelle).....	11,13
DE LUCA ANTONINO (Movimento 5 Stelle)	12,17
DI PAOLA (Movimento 5 Stelle)	17
DE LUCA CATENO (Sud chiama Nord).....	18
SUNSERI (Movimento 5 Stelle)	20
-“Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 in materia di tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi”. (n. 780/A)	
(Discussione):	
PRESIDENTE.....	21,26
CARTA (Popolari e Autonomisti)	21,25,27
DIPASQUALE (Partito Democratico XVIII Legislatura)	22
DAGNINO, <i>assessore per l'economia</i>	22
DI PAOLA (Movimento 5 Stelle)	23
SAFINA (Partito Democratico XVIII Legislatura).....	24,27
SPADA (Partito Democratico XVIII Legislatura)	25
GIAMBONA (Partito Democratico XVIII Legislatura).....	28
(Votazione finale e risultato):	
PRESIDENTE.....	36
-“Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante: “Disposizioni in materia di impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e di videogiochi da parte di minori di anni dodici”. (n. 649/A)	
(Discussione):	
PRESIDENTE.....	28
LACCOTO, <i>presidente della Commissione</i> (Prima L'Italia - Lega Salvini Premier)	28,31
GILISTRO (Movimento 5 Stelle), <i>relatore</i>	29
GIAMBONA (Partito Democratico XVIII Legislatura).....	30,33
SCHILLACI (Movimento 5 Stelle)	31
Gruppi parlamentari	
(Comunicazione di adesione).....	3
Missioni	3

La seduta è aperta alle ore 15.31.

PRESIDENTE. La seduta è aperta.

Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel corso della seduta.

Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto.

Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento elettronico.

Missione

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Sunseri sarà in missione il 12 febbraio 2025.

Comunicazione di adesione a Gruppo parlamentare

PRESIDENTE. Comunico che, con nota datata 29 gennaio 2025 e protocollata al n. 129-PRE/2025 di pari data, l'onorevole Santo Orazio Primavera ha dichiarato di aderire al Gruppo parlamentare "Misto".

L'Assemblea ne prende atto.

**Seguito della discussione del disegno di legge "Disciplina delle strutture turistico-ricettive"
(n. 604-125-251-324-338/A)**

PRESIDENTE. Si passa al punto II all'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge «Disciplina delle strutture turistico-ricettive» (n. 604-125-251-324-338/A) posto al numero 1).

Invito i componenti della V Commissione a prendere posto al banco alla medesima assegnata.

Si passa all'articolo 31. Ne do lettura:

«Art. 31.

Alloggi nautici diffusi

1. Per alloggio nautico diffuso si intende la struttura turistico-ricettiva composta da un'unità produttiva ubicata nello specchio d'acqua appositamente attrezzato e autorizzato nel territorio regionale, che offre servizi comuni e unità da diporto attrezzate per la sistemazione e il pernottamento a bordo. Il gestore deve avere legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità da diporto complete dei mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza a norma di legge e dotate di sistema di tracking e di sistema certificato del tracciamento storico volto a documentare il posizionamento delle singole unità, anche al fine di poter corrispondere le eventuali tasse di soggiorno a carico del conduttore stesso, fermi gli obblighi di natura sussidiaria e strumentale all'esazione del tributo in capo al gestore della struttura. Il numero minimo delle unità da diporto deve essere almeno pari a sette. Le unità da diporto devono essere idonee per il pernottamento, arredate, dotate di cucina, servizi igienici di bordo con acqua calda comprensivi di doccia e di contenitori di raccolta delle acque reflue con adeguate strutture di collegamento atte a permettere lo scarico nei serbatoi del porto. Nell'unità centralizzata sono offerti almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo e recapito del cliente e assistenza 24 ore su 24. La pulizia delle unità da diporto e il cambio di biancheria sono effettuati almeno ad ogni cambio di cliente, oltre ai consueti servizi accessori forniti da una struttura turistico-ricettiva. L'attività è in forma

imprenditoriale e le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti con contratti di locazione. L'imbarco e lo sbarco dei clienti avvengono nell'approdo dove è ubicata l'unità produttiva che offre i servizi comuni ovvero in altre unità delocalizzate comunque organizzate.

2. L'avvio delle attività di cui al presente articolo è soggetto a SCIA, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, da presentarsi al Comune presso cui le strutture sono ubicate.

3. La segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal comune sulla base del modello regionale predisposto dal dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti. Nella dichiarazione sono indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione.

4. Il comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.

5. Presso il dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è istituita l'anagrafe regionale degli alloggi nautici diffusi.

6. L'elenco degli alloggi nautici diffusi viene reso pubblico e fruibile sul web a cura del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.».

(breve interruzione durante la seduta in corso)

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'emendamento 31.3 a firma degli onorevoli De Luca Antonino, Di Paola, Adorno, Cambiano, Campo, Ciminnisi, Gilistro, Marano, Schillaci, Sunseri e Varrica.

DE LUCA ANTONINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Caronia ha chiesto congedo per la seduta odierna. L'Assemblea ne prende atto.

Riprende il seguito della discussione del disegno “Disciplina delle strutture turistico-ricettive” (n. 604-125-251-324-338/A)

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'emendamento 31.5.R, a firma del Governo:

«Al comma 1 dell'articolo 31 le parole “*unità produttiva*” sono sostituite dalle parole “*unità centralizzata*”, le parole “*ubicata nello specchio d'acqua appositamente attrezzato e autorizzato nel territorio regionale*” sono soppresse, e le parole “*almeno pari a sette*” sono sostituite dalle parole “*almeno pari a cinque*”.

SCHILLACI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHILLACI. Signor Presidente, volevo capire la *ratio* di questo emendamento, quindi se l'Assessore può esporlo.

AMATA, *assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo*. L'emendamento va a sostituire la parola "unità produttiva" con "unità centralizzata", che è quell'unità dove si fanno accomodare i turisti per fornire le informazioni del caso, quindi, quell'unità che dà i servizi iniziali.

Mentre l'unità centralizzata nell'articolo doveva essere ubicata nello specchio d'acqua, effettivamente può pure trovarsi sulla terraferma, quindi, stiamo eliminando le parole "ubicata nello specchio d'acqua appositamente attrezzato e autorizzato nel territorio regionale" perché effettivamente l'unità centralizzata può essere anche ubicata nella terraferma.

Inoltre, abbiamo anche sostituito la parola "sette" con la parola "cinque" perché così c'è continuità. Siccome i *boat and breakfast* possono essere fino a quattro, queste invece saranno almeno pari a cinque, perché altrimenti da quattro a sette ci sarebbe stata una *vacatio*.

SCHILLACI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHILLACI. Con questa modifica non capisco, allora, che differenza ci sarebbe tra un alloggio "normale", diciamo una locazione turistica che sta sulla terraferma, con un'attività da diporto complementare, quindi a supporto della locazione turistica. Se noi parliamo di albergo diffuso nautico, questa cosa non mi convince.

DIPASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIPASQUALE. State riuscendo a confondermi le idee, gli alloggi sono a terraferma e sono i *bed and breakfast*, gli alberghi, a mare ci sono i posti letto nelle barche, che sono i *charter*, che hanno la possibilità di affittare una cabina di una barca, ma questi alloggi a mare sono palafitte? Dove si fanno?

Non si possono fare a mare, non dobbiamo inventare le cose, noi abbiamo due tipi di interventi: a terra abbiamo tutta una tipologia di interventi e li stiamo normando, a mare non ci sono case che si possono diventare nautiche, ci sono le barche e di queste si affittano le cabine, che sono già normate.

Quindi, vi prego di togliere tutta questa materia che stiamo inserendo, perché create confusione.

AMATA, *assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATA, *assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo*. Colleghi, evidentemente non sono riuscita ad esprimere il concetto. Ha ragione il collega Dipasquale, non avrebbe senso, perché le unità da diporto sono ovviamente a mare e possono essere fino a cinque, l'unità centralizzata è quella dove viene accolto il turista, dove si chiedono i documenti, si danno le informazioni e questa può essere sia a mare che su terraferma, ma non è quella che ospiterà il turista, quelle sono a mare, per questo si chiama alloggio nautico diffuso.

Quindi, le unità da diporto ovviamente sono in acqua, l'unità centralizzata è quella dell'accoglienza.

SCHILLACI. Specificiamolo, parliamo di unità di accoglienza.

AMATA, *assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo*. Sì, unità centralizzata di accoglienza, possiamo aggiungere la parola 'accoglienza', così si chiarisce meglio, sono d'accordo.

DIPASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIPASQUALE. Stiamo attenti a quello che scriviamo, perché le unità da diporto che possono essere in un porto turistico possono essere decine e centinaia. Guardate che non siete chiari, le unità da diporto sono le imbarcazioni e non hanno un limite. C'è confusione, un attimo, fermiamoci, signor Presidente, e vediamo come svilupparla.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole La Rocca Ruvolo ha chiesto congedo per la seduta odierna.

L'Assemblea ne prende atto.

Riprende il seguito della discussione del disegno “Disciplina delle strutture turistico-ricettive” (n. 604-125-251-324-338/A)

PRESIDENTE. Il Governo vuole fare una riscrittura dell'emendamento? È mantenuto, benissimo. Il parere della Commissione?

FERRARA, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 31.5.R. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che l'emendamento 31.4 è precluso.

Comunico che è stato presentato l'emendamento 31.1 a firma degli onorevoli Saverino, Catanzaro, Burtone, Chinnici, Cracolici, Dipasquale, Giambona, Leanza, Safina, Spada e Venezia. E' mantenuto o ritirato?

SAVERINO. Mantenuto. Tra l'altro, ne ho parlato adesso con l'assessore Aricò, perché riguarda “Impresa per un giorno”, viene presentata l'autorizzazione al Suap tramite il portale ministeriale e viene registrato come ‘Impresa per un giorno’.

PRESIDENTE. No, siamo all'emendamento 31.1 riguardante la soppressione del comma 3, quindi sopprime la norma che prevede il modulo Scia predisposto dal Dipartimento regionale delle infrastrutture.

SAVERINO. Perché c'è un emendamento presentato, credo con gli Uffici.

PRESIDENTE. Noi non abbiamo nulla, abbiamo solo un suo emendamento soppressivo del comma 3, con gli effetti indicati da me.

SAVERINO. Aspetti un attimo, vediamo che...

PRESIDENTE. Quello che lei dice è l'emendamento successivo, il 31.2 a firma degli onorevoli Giuffrida, Pace e Marchetta, ma è precluso.

Onorevole Pace credo che sia utile che lei salga su, c'è un problema con l'emendamento, se lo fa suo perché il primo firmatario è l'onorevole Giuffrida, se domani mattina dovesse chiudere il portale del Ministero del *Made in Italy*, il SUAP che si fa? Dobbiamo prevederlo. Questa norma ha degli effetti importanti.

(Interruzione in Aula)

Comunico che gli emendamenti 31.1 e 31.2 sono ritirati.

Pongo quindi in votazione l'articolo 31, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 32. Ne do lettura:

«Art. 32.
Boat & breakfast

1. Si intende per boat & breakfast l'attività di ospitalità svolta a bordo di unità da diporto ormeggiate in porto, comprendente il pernottamento e la prima colazione.
2. All'attività di boat & breakfast non possono essere adibite più di quattro unità da diporto.
3. Le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi di cui agli articoli 29 e 30 trovano altresì applicazione, ove compatibili, per le attività di boat & breakfast.
4. L'articolo 5 della legge regionale 7 giugno 2019, n. 8, è abrogato.»

Comunico che è stato presentato l'emendamento soppressivo 32.1, a firma degli onorevoli De Luca Antonino, Di Paola, Adorno, Cambiano, Campo, Ciminnisi, Gilistro, Marano, Schillaci, Sunseri e Varrica.

È mantenuto o ritirato?

DE LUCA ANTONINO. Ritirato.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato l'emendamento 32.4, a firma del Governo.

SCHILLACI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHILLACI. Signor Presidente, non mi convince questo emendamento perché ci siamo dati un percorso e abbiamo detto che gli alloggi nautici diffusi sono in forma imprenditoriale perché prevedono una quantità di imbarcazioni, da cinque in su, mentre per i *boat & breakfast* siamo rimasti che la forma rimane, tutt'al più possiamo aggiungere "*anche in forma imprenditoriale*", così come abbiamo tenuto per le locazioni turistiche.

AMATA, *assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo*. L'ho ritirato questo emendamento.

SCHILLACI. Infatti, mi sembrava strano che lei l'avesse presentato. Grazie.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'emendamento 32.3 della Commissione, che è un emendamento tecnico che individua i corretti riferimenti interni: «Al comma 3 le parole '29 e 30' sono sostituite dalle parole '30 e 31'.»

Il parere del Governo?

AMATA, *assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che l'emendamento 32.2 è precluso.

Pongo in votazione l'articolo 32, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 33. Ne do lettura:

«Art. 33.

Classificazione ed esercizio delle attività turistico-ricettive di cui al Capo III

1. L'esercizio delle strutture turistico-ricettive di cui al capo III, ad eccezione delle locazioni turistiche, è soggetto alla presentazione della SCIA di cui all'articolo 5, in cui va attestato anche il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

2. La presentazione della SCIA di cui al comma 1 va comunicata anche al dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.»

Comunico che è stato presentato l'emendamento soppressivo 33.1, a firma degli onorevoli De Luca Antonino, Di Paola, Adorno, Cambiano, Campo, Ciminnisi, Gilistro, Marano, Schillaci, Sunseri e Varrica. È mantenuto o ritirato?

DE LUCA ANTONINO. Ritirato.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato l'emendamento 33.2, a firma della Commissione. E' mantenuto o ritirato?

FERRARA, *presidente della Commissione e relatore*. È ritirato.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 33. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Sammartino ha chiesto congedo per la seduta odierna. L'Assemblea ne prende atto.

**Riprende il seguito della discussione del disegno
“Disciplina delle strutture turistico-ricettive” (n. 604-125-251-324-338/A)**

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 34. Ne do lettura:

«Art. 34.

Locazioni turistiche

1. Si definiscono locazioni turistiche le locazioni di unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili o parti di immobile all'interno dei quali è offerta ospitalità e/o soggiorno senza prestazione di servizi accessori e/o turistici, esercitate in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale per un periodo pari o inferiori a 30 giorni consecutivi. Esse concorrono alla regolazione di nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.

2. Alle locazioni turistiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431, all'articolo 4, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e all'articolo 13-*quater* del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Le locazioni turistiche possono essere gestite in forma diretta o in forma indiretta, tramite agenzie immobiliari o società di gestione di intermediazione immobiliare.

4. La locazione turistica è resa in unità abitative private dotate di un solo codice catastale e di abitabilità, senza alcuna prestazione di servizi accessori e complementari ad eccezione della sola fornitura di biancheria all'inizio del soggiorno.

5. A fini di rilevazione statistica i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia la disponibilità di unità abitative per locazioni turistiche brevi, nonché i soggetti di cui al comma 3, ottemperano, in regime amministrativo semplificato, ai seguenti adempimenti:

- a) trasmissione di apposito modello di offerta di ospitalità, riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno secondo le modalità previste dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti;
- b) trasmissione giornaliera telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, nel rispetto delle disposizioni impartite ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, i requisiti minimi obbligatori per l'attività di locazione turistica».

Comunico che è stato presentato l'emendamento 34.5, a firma degli onorevoli De Luca Antonino, Di Paola, Adorno, Cambiano, Campo, Ciminnisi, Gilistro, Marano, Schillaci, Sunseri e Varrica. È mantenuto o ritirato?

DE LUCA ANTONINO. Ritirato.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato l'emendamento 34.2, a firma degli onorevoli Ferrara e Assenza: «L'articolo 34 è sostituito dal seguente:

“Art. 34.

Locazioni turistiche

1. Si definiscono locazioni turistiche le brevi locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo o di parti di esse, non soggette a classificazione, all'interno delle quali è offerto soggiorno per un periodo pari o inferiore a 30 giorni consecutivi con lo stesso cliente. Esse concorrono all'erogazione di nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica. L'attività ha carattere non imprenditoriale solo se è svolta dallo stesso gestore in non più di quattro unità immobiliari.

2. Alle locazioni turistiche si applicano le seguenti disposizioni: a) l'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431; b) l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; c) l'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; d) l'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; e) l'articolo 13 quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; f) l'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; g) l'articolo 13 ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

3. Le locazioni turistiche possono essere gestite in forma diretta o in forma indiretta, tramite agenzie immobiliari o società di gestione di intermediazione immobiliare.

4. L'attività di locazione turistica è svolta in unità abitative private regolarmente iscritte al catasto fabbricati, di attestazione di prestazione energetica e di dichiarazione professionale di conformità degli impianti e possedere i requisiti igienico-sanitari ed edili previsti da leggi e regolamenti applicabili per i locali di civile abitazione.

5. Per l'avvio dell'attività ricettiva tramite locazioni brevi in forma non imprenditoriale prevista dal presente articolo, il locatore è tenuto a presentare una comunicazione di inizio attività al SUAP del comune territorialmente competente e successivamente trasmessa al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo contenente:

- a) un modello di offerta di ospitalità;
- b) l'indirizzo della struttura;
- c) la capienza dell'immobile o della parte di immobile destinata a locazioni brevi;
- d) le generalità del proprietario dell'immobile o dell'usufruttuario o, nel caso in cui sia persona diversa, di chi gestisce l'attività eventualmente tramite contratti di locazione, sublocazione o comodato;
- e) la dichiarazione concernente il rispetto delle prescrizioni stabilite dal presente articolo e, segnatamente, dall'articolo 13 ter, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

6. A fini di rilevazione statistica i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia la gestione di unità abitative per locazioni turistiche ovvero i soggetti di cui al comma 3, ottemperano, in regime amministrativo semplificato, ai seguenti adempimenti:

- a) riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno secondo le modalità previste dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti;
- b) trasmissione giornaliera telematica dei dati nel rispetto delle disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.”

Comunico che all'emendamento 34.2 è stato presentato il subemendamento 34.2.1, a firma del Governo:

«- al comma 3 sono aggiunte le parole “*solo se amministrate in forma imprenditoriale*”;

- sono aggiunti i seguenti commi:

“7. *Le locazioni turistiche di unità abitative ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono assumere la denominazione di “locazioni turistiche in dimore d'epoca”.*

8. *Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro 90 giorni dalla di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, i requisiti minimi obbligatori per l'attività di locazione turistica.*"

Ha facoltà di intervenire l'Assessore per illustrare questo emendamento.

AMATA, *assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo*. Questo emendamento va ad aggiungere al comma 3 le parole "*solo se è amministrato in forma imprenditoriale*", nel senso che non si applica quanto previsto dal comma 3 se sono amministrate in forma non imprenditoriale. E poi, abbiamo aggiunto il punto 7 "*le locazioni turistiche di unità abitative ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, possono assumere la denominazione di locazioni turistiche in dimore d'epoca*", accogliendo un emendamento che era stato presentato da alcuni colleghi parlamentari e l'abbiamo voluto inserire ritenendolo di merito.

E poi, ovviamente, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, che emaneremo dopo 90 giorni dall'entrata in vigore di questa legge, saranno stabiliti, nel rispetto delle disposizioni, di cui al comma 2, i requisiti minimi obbligatori per l'attività di locazione turistica, si parla del decreto che ieri è stato più di una volta chiamato in causa in Aula quando si chiedeva dei requisiti minimi previsti e questi saranno previsti da un decreto dell'Assessore.

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare l'onorevole Schillaci. Ne ha facoltà.

SCHILLACI. Signor Presidente, *nulla quaestio* sul discorso delle dimore, ma, Assessore, non mi convince la prima parte dell'emendamento. Noi stiamo dicendo a chi ha un'unità immobiliare di qualsiasi tipo, locazione turistica che l'ha affittata in forma non imprenditoriale, che se si scoccia di gestirla in maniera diretta, non la può dare ad un'agenzia immobiliare, noi stiamo dicendo questo con l'emendamento in discussione? Io credo che bisogna lasciare libere le persone che hanno un'attività, anche in forma non imprenditoriale, a un certo punto della loro vita, di farla gestire ad agenzie immobiliari che nascono con questo scopo.

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare l'onorevole Ciminnisi. Ne ha facoltà.

CIMINNISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo solo per chiedere un chiarimento perché ho qualche dubbio sul fatto che noi possiamo regolamentare con un decreto assessoriale la locazione breve perché questa è una disciplina del Codice civile che è regolamentata a livello nazionale e lo stesso vale non solo per questa riscrittura, ma anche per il comma 6 che attualmente è previsto dall'articolo 34 che prevede sempre un decreto dell'Assessore. Non penso che basti scrivere "nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2" perché semplicemente io ho dubbi sul fatto che noi come Regione possiamo legiferare in questa materia. Vorrei dei chiarimenti su questo perché non vorrei ritrovarmi con un'impugnativa.

VARRICA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARRICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevo chiesto una spiegazione all'Assessore non per farmi leggere il testo, però va bene così, ma proverò a riformulare meglio la domanda.

Il comma 3, sul quale si interviene, aggiungendo le parole "*solo se amministrate in forma imprenditoriale*" fa un'affermazione generica, dice: "le locazioni turistiche possono essere gestite in

forma diretta o in forma indiretta tramite agenzie immobiliari o società di gestione a intermediazione immobiliare" e poi noi aggiungiamo: "*solo se gestita in maniera imprenditoriale*" e, quindi, per le altre cosa fanno? Sono gestite in forma diretta, indiretta? E' scritta malissimo.

Io ho intravisto la *ratio* in quello che lei ha detto, Assessore, ma questa norma è scritta in maniera maldestra, rischia di creare confusione o si fa riferimento esclusivamente a qualsiasi forma imprenditoriale e, quindi, quelle non imprenditoriali possono essere gestite in qualsiasi maniera oppure non funziona questa cosa, si rischia di creare un *caos* enorme da questo punto di vista.

Quindi, la prego di fermarci e di riscriverla meglio.

DE LUCA ANTONINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA ANTONINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero porre solo due questioni.

Premesso che qua rischiamo, tra le altre cose, anche di non consentire in Sicilia una pratica che è consentita in tutto il resto d'Italia, incidendo quindi sulla capacità di queste società di reperire immobili sul mercato e anche falsando la concorrenza, perché poi mi chiedo, nel momento in cui noi ci rapportiamo al mercato nazionale, una società può prendere degli immobili destinati ad ospitalità non imprenditoriale in Calabria, ma non li può prendere a Messina? Questa mi sembra una cosa assurda.

Poi io credo che quando il Parlamento chiede all'Assessore di illustrare una norma, la prima cosa che vorrebbe capire è la finalità che si vuole raggiungere nell'interesse generale e personalmente qua non ne vedo nessuna.

Quindi, le chiedo, non di correggere, non di accantonare, proprio di ritirare questa norma perché non vedo alcun tipo di interesse generale all'approvazione di questa norma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire l'Assessore.

AMATA, *assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo*. Signor Presidente, le locazioni turistiche possono essere gestite in forma diretta, quindi direttamente dal proprietario, o in forma indiretta, tramite le agenzie immobiliari o le società di gestione, quindi, la locuzione "*in forma diretta*" significa che il titolare della struttura affitta direttamente al turista l'immobile e fino a qua ci siamo! Mentre "*in forma di indiretta*" significa che la locazione avviene tramite l'agenzia immobiliare o la società intermediaria, quindi il contratto lo fa l'agenzia immobiliare e ne cura insomma tutta la gestione.

Nel primo caso, cioè quello della forma diretta, l'intervento dell'agenzia può avvenire solo limitandosi all'incontro tra domanda e offerta perché, ripeto, il contratto lo fa direttamente il proprietario.

Le forme imprenditoriali e non imprenditoriali, se questo è il punto, dipendono pure da quante sono le locazioni, a parte che è una fiscalità che può decidere l'imprenditore stesso, se preferisce la forma imprenditoriale che magari può essere più conveniente rispetto a quella non imprenditoriale e ieri, in molti casi, infatti abbiamo messo quella locuzione "*anche in forma imprenditoriale*", lasciando libertà di azione.

Quindi, vorrei capire meglio qual è il punto della domanda perché non riesco a comprendere.

DE LUCA ANTONINO. Assessore, credo che non ci dobbiamo arrampicare sugli specchi e, soprattutto, non dobbiamo prendere per stupidi i parlamentari. Non è questa la domanda, perché sappiamo leggere da soli e, soprattutto, sappiamo benissimo cosa significhi affittare privatamente un immobile o farlo attraverso una società di gestione o attraverso l'agenzia immobiliare. Le abbiamo chiesto qual è lo scopo che si intende raggiungere con questa norma, qual è la finalità di interesse generale cui l'approvazione di questa norma mira. Diversamente questo scritto, al netto delle

spiegazioni letterali, non ha ragione di essere approvato, ragion per cui le chiediamo, nel rispetto del buon clima perché non ho voglia di chiedere neanche il voto segreto, di ritirarlo.

VARRICA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARRICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, provo a riformulare: se passasse l'emendamento, Assessore, avremmo una norma in cui si dice che “le locazioni turistiche in forma imprenditoriale possono essere gestite in maniera diretta o indiretta”, mentre non sapremmo nulla sulle locazioni turistiche non gestite in maniera imprenditoriale, quindi praticamente ci sarebbe un *caos* interpretativo.

Oggi questa norma, seppure secondo me sia superflua, ha un senso perché dice comunque qualcosa, in quella maniera andiamo a specificare che quella norma sembra valere solo per quelle forme imprenditoriali e quelle non imprenditoriali che fanno, non possono essere gestite in maniera diretta? Non possono essere gestite in maniera indiretta? Non si spiega così, quindi o si cassa l'emendamento, questa parte che secondo me non ha senso, oppure addirittura tutta la norma.

PRESIDENTE. Assessore, può spiegarci quanto sta riscrivendo, così saremmo anche più celeri.

AMATA, *assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo*. Stiamo cassando le parole “*solo se amministrate in forma imprenditoriale*”, così lasciamo il settore libero di stabilire se gestirli personalmente o se gestirli attraverso le agenzie immobiliari.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'emendamento 34.2.1 bis, a firma del Governo:

«- sono aggiunti i seguenti commi:

“7. *Le locazioni turistiche di unità abitative ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono assumere la denominazione di “locazioni turistiche in dimore d'epoca”.*

8. *Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro 90 giorni dalla di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, i requisiti minimi obbligatori per l'attività di locazione turistica.”»*

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 34.2, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 36. Ne do lettura.

«Art. 36.

Diffida, sospensione e divieto dell'esercizio di attività turistico-ricettiva

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37, comma 6, qualora venga accertata la gestione di una delle attività turistico-ricettive disciplinate dalla presente legge in mancanza della SCIA ovvero in mancanza di uno o più requisiti previsti per il titolare e per il gestore,

i dipartimenti regionali competenti alle funzioni di vigilanza e controllo dispongono la chiusura dell'attività dandone comunicazione alle autorità competenti.

2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più requisiti strutturali o dei requisiti obbligatori della struttura turistico-ricettiva per il livello minimo di classificazione previsto dai relativi decreti assessoriali, il dipartimento regionale competente sospende temporaneamente l'attività assegnando un termine, non superiore a novanta giorni entro il quale il gestore o il titolare della struttura turistico-ricettiva provvedono a conformare la struttura alle disposizioni vigenti. Decorso inutilmente il termine il dipartimento competente dispone la chiusura dell'attività.

3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti, o l'adozione di un provvedimento di sospensione per un periodo limitato, si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture turistico-ricettive di cui alla presente legge non abbia consentito agli uffici competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

4. In caso di inottemperanza al provvedimento di chiusura o di sospensione dell'attività, il dipartimento regionale competente, previa diffida ad ottemperare entro un termine non superiore a cinque giorni, trasmette gli atti al comune territorialmente competente entro e non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza del predetto termine ai fini dell'esecuzione coattiva del provvedimento, con le modalità di apposizione dei sigilli, nell'ipotesi di mancato adempimento della suddetta diffida.».

Essendo presente solo un solo emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 36. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 37. Ne do lettura.

«Art. 37.

Sanzioni amministrative

1. I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive che omettono le comunicazioni di cui all'articolo 32 o le effettuano in maniera incompleta sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00.

2. I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive che nel corso dell'anno solare per più di tre volte omettono di trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 32, o la trasmettono parzialmente o totalmente non compilata, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata.

3. Coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche in forma non imprenditoriale, qualora incorrano nelle violazioni di cui al comma 2, sono soggetti alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2.

4. I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive che non espongono la tabella di cui all'articolo 33, comma 1 o la espongono in modo non perfettamente visibile sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00.

5. Il titolare, il gestore e il legale rappresentante delle strutture di cui alla presente legge che non ottemperano all'obbligo di indicare il CIN nell'insegna e di esporlo all'esterno delle strutture turistico-ricettive in modo tale da garantirne la visibilità ed un facile accesso da parte dell'utenza sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00.

6. Chi gestisce una delle strutture turistico-ricettive disciplinate dalla presente legge, ad eccezione delle locazioni turistiche di cui all'articolo 34, senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032,00 a euro 6.000,00.

7. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00 chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione assegnato.

8. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00:

a) chi pubblicizza, mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura diverso da quello autorizzato;

b) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, omette di comunicare tale circostanza ai dipartimenti regionali competenti entro 30 giorni dal verificarsi delle variazioni;

c) chi dota i locali e gli spazi destinati all'alloggio dei clienti con un numero di posti superiore a quello autorizzato con la classificazione.

9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 chi viola gli obblighi di cui all'articolo 32, comma 3 della presente legge.

10. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.».

SCHILLACI. Signor Presidente, va troppo veloce!

PRESIDENTE. Penso invece di essere un bradipo! Vi invito a guardarvi anche le registrazioni.

Comunico che è stato presentato l'emendamento soppressivo 37.1, a firma degli onorevoli De Luca Antonino, Di Paola, Adorno, Cambiano, Campo, Ciminnisi, Gilistro, Marano, Schillaci, Sunseri e Varrica. È mantenuto o ritirato?

DE LUCA ANTONINO. Ritirato.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato l'emendamento 37.7, a firma del Governo:

«All'articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 sostituire le parole "articolo 32" con le parole "articolo 11, comma 1";
- al comma 2 sostituire le parole "articolo 32" con le parole "articolo 11, comma 3";
- al comma 4 sostituire le parole "articolo 33" con le parole "articolo 12";
- il comma 9 è soppresso.»

Invito l'Assessore Amata ad illustrarlo.

AMATA, *assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo*. Questo emendamento 37.7 corregge l'indicazione di alcuni articoli.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 37, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 38. Ne do lettura.

«Art. 38.
Modifica di norme

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, le parole “alle province regionali” sono sostituite con le parole “al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo”.

2. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, dopo le parole “delle strutture extra-alberghiere.” è aggiunto il seguente periodo: “Alla classificazione provvede il dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo”.

3. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 2 febbraio 2015, n. 7 dopo le parole “è il comune.” è aggiunto il seguente periodo “Competente per la classificazione è il dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo”.

4. Gli articoli da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, sono abrogati.».

Comunico che è stato presentato l'emendamento 38.1, a firma degli onorevoli De Luca Antonino, Di Paola, Adorno, Cambiano, Campo, Ciminnisi, Gilistro, Marano, Schillaci, Sunseri e Varrica. È mantenuto o ritirato?

DE LUCA ANTONINO. Ritirato.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato l'emendamento 38.2, a firma del Governo: soppressione del comma 3.

Comunico che l'emendamento 38.3, a firma del Governo è frattanto ritirato.

Assessore Amata, stavo mettendo in votazione l'emendamento 38.2, poi i colleghi del Partito Democratico hanno chiesto un chiarimento, ho sospeso la votazione per far sì che non si andasse a votare alla cieca, ma con piena consapevolezza e contezza per evitare di agire in maniera sbagliata, gentilmente le chiedo di spiegare l'emendamento 38.2 a firma del Governo, che sopprime il comma 3.

AMATA, *assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo*. La soppressione del comma 3 è dettata dal fatto che non posso modificare un decreto del Presidente della Regione.

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Giambona?

GIAMBONA. Sì.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 38, nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa agli emendamenti aggiuntivi a firma del Governo, gli emendamenti A.1 e A.2, li trovate nei vostri *tablet*, prendetevi tutto il tempo che vi serve, li leggete e poi li mettiamo in votazione.

DE LUCA ANTONINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA ANTONINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessore, anche per impegnare utilmente questo tempo, l'Assessore ci può spiegare l'emendamento A.2?

SCHILLACI. L'emendamento A.1, in particolare!

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire l'Assessore, sui due emendamenti presentati.

AMATA, *assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento A.2 è stato dettato dalla necessità, avendo noi votato ieri un altro emendamento che riguardava sempre una modifica per quanto concerne gli alberghi diffusi, cioè la possibilità che la distanza tra l'unità centralizzata e gli alberghi fosse oltre i trecento metri.

Ora, per rendere effettivamente utilizzabile questa norma, stiamo modificando l'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2013, consentendo a nuove strutture di poter essere realizzate come unità, però, centrali, al di fuori del centro storico rispetto a come, invece, prevedeva la legge, in maniera tale che rendiamo uniforme ciò che abbiamo approvato ieri rispetto a quello che stiamo dicendo adesso e perché possa essere utilizzabile realmente questa norma e dare la possibilità di creare gli alberghi diffusi nei piccoli borghi, secondo quella motivazione che ci ha portato ieri ad approvare l'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento A.1, invece, si celebra il settantesimo anniversario della Conferenza europea a Messina ed è un evento molto importante, ci sarà la presenza di tutti i Paesi facenti parte dell'Europa, è un momento culturale davvero importante e, quindi, chiaramente voi potete immaginare per l'organizzazione di una cerimonia di questa portata che bisogna avere una certezza di risorse.

Considerato che nella Legge di Stabilità non è stato inserito, ma faceva parte della prima stesura, si era stabilito di inserirlo poi in un collegato, visto che i tempi del collegato comunque sono abbastanza lunghi, la richiesta è quella di inserirlo in questo disegno di legge - ripeto - nella considerazione che, essendo un momento veramente importante, non solo per la città di Messina, ma per la Sicilia tutta, si rendono necessarie le risorse e confermarle in questo disegno di legge. Grazie.

DI PAOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PAOLA. Signor Presidente, Governo, colleghi, intervengo sull'emendamento aggiuntivo A.1, pur apprezzando le parole da parte dell'Assessore per quanto riguarda l'importanza dell'evento e considerando che l'evento, almeno per quanto c'è scritto nell'emendamento, si terrà dal 18 al 22 giugno, consiglieri, se possibile, all'Assessore, visto che comunque è un emendamento di spesa e visto che, comunque, la data è fine giugno, di spostarlo in un documento prossimo dove potremmo inserire altre possibili variazioni finanziarie, perché è un emendamento che dà fondi ad una Fondazione.

Collegli, attenzione, per un evento sicuramente meritevole, di cui io non metto in dubbio l'importanza, però la Legge di Stabilità l'abbiamo completata qualche settimana fa, all'Assessorato al

turismo abbiamo dato comunque dei fondi per grandi eventi, se mancano ulteriori fondi possiamo, in un ulteriore disegno di legge, fare un'eventuale variazione e lì inserire le somme, tanto vedevo che la data, comunque, è distante al momento.

Se per il Governo va bene questa cosa potrebbe essere ritirato l'emendamento e presentato in un altro disegno di legge, magari nel disegno di legge numero 738, che andremo a trattare a fine febbraio, se l'Assessore è disponibile, considerando le tempistiche dell'evento, è una cosa che potrebbe essere fatta. Grazie.

PRESIDENTE. C'è un problema, credo, relativo agli impegni di spesa.
Ha facoltà di intervenire l'Assessore.

AMATA, *assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo*. Rispetto a quello che ho detto prima, c'è un problema relativo, ovviamente, agli impegni di spesa per l'organizzazione di un evento che, come dicevo, ha una portata non indifferente, diventa veramente per la Sicilia un momento di alta attenzione, quindi, se avessimo avuto la possibilità di procrastinare la richiesta di queste risorse, lo avremmo fatto. Averlo inserito in questo disegno di legge non fa altro che confermare quanto vi dico per l'organizzazione di un evento di questa portata e non possiamo andare oltre una tempistica. Ricordo a tutti il ruolo strategico che la Sicilia ha in un momento come questo.

DE LUCA CATENO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CATENO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessori, questo emendamento nasce per una ricorrenza importante: settanta anni dalla nascita del primo nucleo che oggi è l'Europa, ma, allora, era la CECA, si parla del 2 e 3 giugno del 1955 con un incontro informale a Taormina e con la firma della Conferenza di Messina, quindi la Carta di Messina, del 3 di giugno, allora voluta dal Ministro Martino.

E' un evento importante che - questo lo voglio dire anche ai colleghi parlamentari che hanno espresso qualche perplessità - doveva essere inserito nella Legge di Stabilità, ma, per vari motivi, non è stato inserito. Io posso solo dirvi da sindaco di Taormina che ho avuto questa idea, ne ho parlato col Presidente della Regione e c'è stata la conferma della partecipazione dei ventisette Ministri degli esteri, più gli otto degli Stati che hanno fatto richiesta di entrare nell'Unione Europea.

E' stata anche chiesta la presenza del Presidente della Repubblica e l'evento si svolgerà il 18 e il 19 giugno, con un'apertura a Taormina e una conclusione a Messina. Rispetto a quelli che sono i percorsi logici e canonici che un provvedimento legislativo del genere deve fare, è ovvio che qui lo dico da sindaco di Taormina, più che da collega parlamentare, c'è la necessità di bloccare le *locations* in modo particolare dove si è anche tenuta la Conferenza nel 1955, che è il San Domenico, e tutto deve essere fatto entro le prime due settimane di febbraio.

Queste sono le questioni, per cui si è discusso con il Presidente della Regione di agganciare a questo provvedimento l'emendamento e, quindi, chiedo ai colleghi, considerata l'importanza dell'evento, di poter soprassedere a quelli che sono gli aspetti procedurali, condivisibili, e di guardare all'importanza dell'evento anche perché quello che è stato messo in moto, come macchina organizzativa, ora richiede degli impegni che devono essere assunti.

Preciso anche che lo strumento che è stato scelto riguarda la Fondazione 'Taormina Arte' attraverso l'organizzazione 'Taobuk' per un motivo molto semplice: perché in quell'arco temporale, c'è l'evento annuale di 'Taobuk' e, quindi, anche per semplificare, da un punto di vista organizzativo, è stata fatta la scelta di individuare come soggetto organizzatore la Fondazione 'Taobuk', ecco perché la destinazione delle risorse, lo voglio precisare, alla Fondazione 'TaoArte'.

Di conseguenza, è stata fatta anche questa scelta per semplificare tutte le procedure del caso. Quindi, invito i colleghi parlamentari, al di là ora delle posizioni politiche, di poter esprimere il loro positivo riscontro considerato l'evento e mettendo da parte quelle che sono le procedure che, in questo caso, ci siamo trovati costretti così a usare in modo, diciamo, poco ortodosso.

DIPASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIPASQUALE. Per due giorni, abbiamo seguito questo disegno di legge sul turismo riguardante la regolamentazione dell'offerta turistica della nostra Isola, nelle più svariate forme e abbiamo dimostrato un grande senso di responsabilità e maturità. Ci sono stati momenti dove non era presente neanche tutta la maggioranza e noi siamo stati qui in Aula, abbiamo svolto il nostro dovere, il ruolo serio di minoranza, insieme agli altri partiti di minoranza, siamo arrivati alla fine, Presidente.

Ora, fermo restando le motivazioni che sono tutte legittime, tutte giuste, il collega De Luca, che per giunta è il sindaco di Taormina, le ha espresse in maniera eccellente, c'è l'esigenza di finanziare questa iniziativa che si tiene a giugno, però c'è la necessità di impegnare gli alberghi.

Ora io dico, ci sta tutto e siamo d'accordo e non abbiamo noi difficoltà ad assumere impegni, a sostenere l'iniziativa, però è un fatto profondamente procedurale ed io non ci sto a superare le procedure, questo è un intervento di spesa che non riguarda la norma su cui stiamo discutendo, cioè noi abbiamo fatto una norma, dove ci sono stati impegni di spesa, ma che riguardavano la norma; questa è un'altra cosa, con un altro impegno di spesa; questa è materia di strumento finanziario; questa è materia di variazioni di bilancio, di norma *ad hoc* di spesa, di altre cose.

FERRARA, *presidente della Commissione e relatore*. Infatti, c'è l'assessore Dagnino presente!

DIPASQUALE. No, assolutamente, questo è un emendamento che può essere approvato solamente se c'è la condivisione di tutta l'Aula e questo non c'è. Lo ha già espresso l'onorevole Di Paola in maniera chiara e lo esprimiamo noi con altrettanta chiarezza.

Siccome non possiamo chiedere un voto segreto, io ritengo che dopo il lavoro che abbiamo fatto non ci possiamo perdere su una forzatura regolamentare, assolutamente non ci possiamo perdere. Noi dobbiamo votare quest'atto tutti insieme; noi non voteremo contro, già ve lo anticipiamo, non voteremo contro all'atto tutto complessivo, quindi, dobbiamo cercare di risolvere la questione e la si può con il disegno di legge n. 738 a seguire, dove ci assumiamo l'impegno di sostenerla, già lo diciamo noi, da qui, da questo podio, l'impegno a sostenerla.

Agli albergatori, signor Presidente, glielo può dire lei, insieme al sindaco di Taormina, l'onorevole Cateno De Luca, che possono impegnare le stanze perché il Parlamento ha la volontà di farlo. Quindi, noi lo possiamo superare benissimo, perché ci assumiamo la responsabilità di sostenere questo intervento, ce ne assumiamo la responsabilità e lei, Presidente, insieme al sindaco di Taormina, può dare queste assicurazioni, però forzature di questo genere non ne dobbiamo fare. Una volta c'è un'emergenza che si chiama Taormina, un'altra volta si chiamerà Ragusa, non faremo più neanche le variazioni di bilancio e le finanziarie: ogni disegno di legge che arriva, gli metteremo dieci, venti norme anche di spesa generale. Non è possibile!

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Sunseri. Ne ha facoltà.

SUNSERI. Signor Presidente, la cosa che mi preoccupa di questo emendamento che abbiamo appena ricevuto è l'improvvisazione del Governo regionale e dell'Assessore per il turismo!

È incredibile come davanti a un evento – così ha detto oggi in Aula – importante, cruciale per la nostra Sicilia, addirittura alla presenza di Ministri e del Presidente della Repubblica, lo si pensa di inserire con un emendamento aggiuntivo a un disegno di legge sui B&B e sugli affitti camere, cioè l'improvvisazione con la quale il Governo sta trattando un evento così importante è imbarazzante, Assessore.

Abbiamo approvato la Legge di Stabilità un mese fa, abbiamo finanziato non so quanti micro eventi all'interno della nostra Regione e un evento, invece, così importante, viene trattato con un emendamento aggiuntivo a un disegno di legge che poteva terminare la scorsa settimana, che forse terminerà la prossima, che forse approveremo oggi e viene semplicemente presentato come un emendamento aggiuntivo!

Ora, premesso che io non penso che il Presidente della Repubblica, se non mettiamo questo mezzo milione di euro, si vergogni a venire in Sicilia, penso che comunque l'evento si terrà ugualmente, riusciremo ad organizzarlo nel migliore dei modi, anche senza questo mezzo milione di euro; premesso che penso che, comunque, la Fondazione organizzerà lo stesso l'evento, potremmo anche votarlo, non è questo l'oggetto del contendere, a me la cosa che veramente imbarazza è il modo con il quale il Governo regionale, oggi, in Aula affronta un evento così importante, così cruciale – a detta del Governo stesso, quindi meno da parte dei deputati di maggioranza e di opposizione – e che si lasci un evento del genere alla quasi discrezionalità addirittura di un possibile voto segreto.

Dunque, signor Presidente, mi creda io stentavo a crederci, noi abbiamo approvato la Legge di Stabilità un mese fa, ancora il Collegato non è nemmeno andato in Gazzetta Ufficiale, quindi perché trattarlo in questo modo? Vorrei capire perché il responsabile di un evento così importante ci abbia pensato a febbraio di inserirlo con un emendamento aggiuntivo a un disegno di legge sui B&B? È inaccettabile! È veramente incomprensibile e non credo che fosse il mezzo milione di euro il problema, perché credo che nel miliardo di euro che abbiamo approvato i cinquecentomila euro avrebbero avuto largo spazio.

PRESIDENTE. Al netto del fatto che la penso esattamente come lei, perché non era il problema ormai per i cinquecentomila euro, credo – non ne sono certo, perché è un emendamento, chiaramente, del Governo – che questo emendamento facesse parte di tutto quel faldone degli emendamenti che è stato detto che sarebbero stati trattati in una fase successiva, ovvero quello del Collegato; sembrerebbe, da parte dell'Assessore - ma lo ribadirà magari ai microfoni - che, rispetto a determinati impegni di spesa che si devono prendere per la realizzazione di questo evento, si ha bisogno di queste cifre.

Per quel che mi riguarda sono laico rispetto al ragionamento...

SUNSERI. No, ma si figuri!

PRESIDENTE... sto cercando, sostanzialmente, di andare incontro a un'esigenza ed è estremamente corretto che si possa fare, come dice l'onorevole Dipasquale, insieme a tutti gli altri interventi di natura economica.

Il tema è se effettivamente c'è l'urgenza, si sospende un minuto e si cerca di capire il perché c'è questa urgenza e se si deve derogare rispetto agli altri; diversamente, se non c'è l'urgenza e questa cosa si può fare anche fra un mese, si potrebbe pensare di agganciarla ad un'altra norma.

Voglio che tutto si faccia nella massima tranquillità e trasparenza, specie quando si parla di contributi a... cos'è?

SUNSERI. Una Fondazione.

PRESIDENTE... una Fondazione.

SUNSERI. Chiarissimo.

PRESIDENTE. Quindi, procediamo in questi termini. Siccome, fortunatamente, non abbiamo nulla tra di noi, quanto meno di cui doverci preoccupare o vergognare, perché quanto meno concordiamo le cose prima, così come ho fatto in passato, sospendo l'Aula per dieci minuti, facciamo una riunione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, capiamo con l'Assessore se effettivamente c'è questa urgenza; diversamente, chiederò io stesso, così come ho fatto in passato, un eventuale ritiro per approvarlo, discuterlo in un momento successivo, perché qui si deve cercare di fare meno danno possibile.

Quindi, onorevole Sunseri, accetto l'invito che hanno fatto vari deputati, sospendiamo l'Aula per dieci minuti, capiamo le ragioni da parte dell'Assessore ed eventualmente andiamo avanti, anche perché questo clima d'Aula, rispetto a un disegno di legge che, probabilmente, sarà votato all'unanimità, non deve essere assolutamente minato da altre questioni.

La seduta è sospesa per dieci minuti.

Chiedo frattanto ai Presidenti dei Gruppi parlamentari o ai Vicepresidenti, perché non vedo molti Capigruppo, di raggiungerci in Sala Lettura Deputati.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 17.01, è ripresa alle ore 17.49)

La seduta è ripresa.

Discussione del disegno di legge “Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 in materia di tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi”. (n. 780/A)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, alcuni Gruppi parlamentari hanno chiesto qualche minuto per la questione relativa all'emendamento di cui abbiamo parlato fino a questo momento, pertanto, si passa al disegno di legge n. 780/A “Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 in materia di tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi”, posto al numero 2) del II punto dell'ordine del giorno.

Invito i componenti della II Commissione a prendere posto al banco alla medesima assegnata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lombardo Giuseppe Geremia per svolgere la relazione, considerata l'assenza del Presidente della Commissione, onorevole Daidone.

LOMBARDO GIUSEPPE GEREMIA. Signor Presidente, mi rimetto al testo della relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Carta. Ne ha facoltà.

CARTA. Signor Presidente, questo è un disegno di legge che va a modificare la normativa esistente, non va a modificare, va ad inserire nella legge 545 del 1995 la possibilità di dare ai comuni siciliani una parte del tributo speciale versato dalle discariche, per il tramite delle ex province regionali, ora liberi consorzi, che vengono titolati dalla Regione per riscuotere i soldi del tributo speciale che pagano i proprietari delle discariche in Sicilia come ricaduta al territorio siciliano.

Con questa norma diamo la possibilità alla Regione siciliana di individuare la percentuale del venticinque per cento della parte riscossa dalla Regione, da parte delle discariche, e distribuirla ai comuni sede di discarica e ai comuni limitrofi alla discarica. In questo caso il testo è stato già vagliato in Commissione ‘Bilancio’, che ha avuto il voto unanime di tutti i Gruppi parlamentari e vede la parte del venticinque per cento del tributo speciale, oggi in gestione alla Regione siciliana, distribuito ai comuni siciliani che sono sede di discarica e i comuni limitrofi. Questo è il contenuto del testo.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Dipasquale. Ne ha facoltà.

DIPASQUALE. Signor Presidente, noi del disegno di legge, presentato così con le motivazioni che sono state evidenziate dal Presidente Carta, ne comprendiamo le ragioni e ora decideremo come sviluppare la nostra posizione, però, anche su questo, siccome mi dicono che ci sono emendamenti di spesa per altri milioni di euro da inserire nel disegno di legge, io le ribadisco che queste procedure non sono condivisibili e, quindi, noi su questo non transigeremo in alcun modo, rischiamo questa sera di prolungare il dibattito, lo scontro, chiamatelo come volete, inutilmente.

Io le chiederei di lasciare i disegni di legge nell'impostazione originale così come abbiamo fatto, signor Presidente, di non fare forzature al Regolamento perché sulle forzature al Regolamento il responsabile è lei.

PRESIDENTE. Sì, ma io mi prendo la responsabilità dinanzi a bloccare un bilancio regionale per un emendamento che l'assessore Dagnino vuole illustrare in Aula, ci mancherebbe che non mi assumo la responsabilità.

DIPASQUALE. E noi ci assumiamo la responsabilità dell'ostruzionismo in Aula, non ci sono dubbi.

PRESIDENTE. Secondo me, onorevole Dipasquale, a lungo corso, quando sentirà le motivazioni dell'emendamento, ritornerà indietro dicendo che probabilmente è necessario.

DAGNINO, *assessore per l'economia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAGNINO, *assessore per l'economia*. Signor Presidente, onorevoli deputati, in relazione all'emendamento cui faceva cenno un momento fa l'onorevole Dipasquale, desidero precisare che non si tratta di un emendamento di spesa. E' un emendamento che ha un effetto puramente tecnico che vorrei illustrare prima che possa nascere un pregiudizio, perché crediamo che le obiezioni siano agevolmente superabili se l'approccio, come sono sicuro che sarà, sarà ragionevole, come siamo abituati a vedere in quest'Aula.

In particolare, si tratta di una questione che è sorta al momento del caricamento della legge di bilancio nella banca dati delle amministrazioni pubbliche tenuta dal MEF. La nuova versione del software della banca dati del MEF determina degli errori bloccanti, non superabili per via amministrativa. L'errore bloccante, in questo caso, è consistito nel fatto che è stato assunto un impegno di spesa fuori tempo massimo su un capitolo, quindi alla fine dell'anno, nel mese di dicembre 2024, su un capitolo che per legge non poteva ricevere impegni di spesa. Si tratta, infatti, di un capitolo contenente delle somme che, essendo vincolate, devono essere spostate sui capitoli attraverso i quali poi verrà erogata la spesa.

Quindi, l'impegno di spesa, anziché essere assunto su un capitolo attraverso il quale si può effettivamente eseguire la spesa, è stato assunto su un capitolo destinato a contenere delle somme che vanno trasferite sui relativi capitoli di spesa vincolata.

Il provvedimento di impegno, onorevole Dipasquale, è stato già annullato in autotutela per via amministrativa, quindi vi è un provvedimento illegittimo che è stato annullato per illegittimità in via di autotutela, tuttavia questo non consente di superare l'errore bloccante della nuova versione del software della banca dati del MEF perché l'impegno dei tre milioni è stato recepito nelle tabelle approvate come allegato alla legge di bilancio per il 2025.

Quindi, qua non stiamo parlando di maggiore spesa, di minore entrata, di maggiore entrata, riguarda soltanto un errore materiale dal punto di vista giuridico, superato in via amministrativa perché l'errore

era amministrativo, ma questo errore amministrativo si è cristallizzato nella tabella allegata alla legge di bilancio che non può essere modificata se non per via legislativa.

Poiché la conseguenza di questo errore sarebbe incorrere in una sanzione prevista dal decreto n. 118, in base al quale se non viene caricata nei trenta giorni, dal 31 dicembre dell'esercizio, la legge di bilancio corretta e non la si può caricare perché l'errore è bloccante, si determina il blocco delle assunzioni fino a quando non verrà fatta questa modifica, quindi è necessario transitare per via legislativa.

Poiché le prime trattazioni finanziarie utili sarebbero le variazioni di bilancio che certamente saranno a maggio, giugno, secondo i criteri ordinariamente seguiti, abbiamo ritenuto necessario proporre, nel primo intervento finanziario, nella prima legge utile, che è quella di cui adesso stiamo discutendo che, peraltro, ha per oggetto il tributo speciale per il deposito in discarica ed ha una natura tributaria, una natura finanziaria, quindi ricade comunque nel novero delle leggi finanziarie, quindi non vi è un cambiamento rispetto all'oggetto della legge, però, attenzione, perché le norme finanziarie hanno un oggetto per così dire trasversale.

Se fossimo nell'ambito dei lavori d'Aula della Legge di Stabilità, sarebbe un semplice articolo 117, poiché abbiamo già approvato la legge di stabilità, chiediamo questa modifica nell'interesse certamente della Regione, del Governo, ma nell'interesse anche dell'Assemblea. Viceversa incorreremmo peraltro nel rischio, nella quasi certezza direi, che la legge di bilancio venga impugnata dal MEF perché contiene una somma indicata derivante da un provvedimento di impegno illegittimo, peraltro ripeto in via amministrativa già revocato in autotutela.

Ritengo che vi siano elementi di assoluta ragionevolezza per chiedere l'introduzione di questa norma che è una mera correzione tecnica, che non ha impatto sui saldi di bilancio e non ha impatto né in termini maggiori entrate né in termini di minori spese.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Di Paola. Ne ha facoltà.

DI PAOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo nel merito del disegno di legge che stiamo per trattare, un disegno di legge che sento mio insieme al Presidente Carta.

E' un disegno di legge importante e mi dispiace che il Governo venga in Aula, come dire, non solo per elogiare, magari entrare nel merito del disegno di legge, ma ho capito che l'interesse del Governo è solo poi sull'emendamento aggiuntivo, seppure importante, ma mi riserverò eventualmente di intervenire sull'emendamento aggiuntivo presentato dall'assessore Dagnino.

Signor Presidente, questo disegno di legge va a colmare un vuoto, colleghi, non stiamo facendo altro che andare a recepire una norma nazionale che stabilisce una cosa semplice, ma *ahimè* in questa Regione non era mai stata fatta, cioè una norma nazionale che stabilisce che chi costruisce discariche, chi ha discariche di rifiuti pubblica e privata all'interno del territorio regionale, deve dare una somma di compensazione, chiamiamola somma di *royalties*, alla Regione, quindi chi ha discariche che insistono sul territorio regionale paga ad oggi delle somme alla Regione.

Questo disegno di legge, signor Presidente, dice una cosa sacrosanta che già esiste in moltissime Regioni d'Italia, dice che una quota parte di queste somme deve essere redistribuita ai Comuni e questo poteva essere fatto benissimo anni fa, non riesco a capire perché non è stato fatto, anche perché l'ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani) da anni denuncia – l'onorevole Dipasquale sta parlando ancora dell'emendamento aggiuntivo che è giusto che approfondiremo più in là - che non abbiamo più somme per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti in discarica perché i siciliani non riescono a pagare più la cosiddetta TARI, che oramai è arrivata alle stelle e di conseguenza, per via dell'immobilismo a cui abbiamo assistito negli anni di questo Governo della Regione, i rifiuti vengono inviati all'estero, quindi fanno il viaggio all'estero, la vacanza all'estero, crociere su crociere.

I fondi ai Comuni mancano, i soldi aumentano per quanto riguarda la TARI e la soluzione di questo Governo è data dai fantomatici inceneritori che probabilmente vedranno la luce forse fra sette/otto

anni, nel frattempo, il Presidente Schifani si fa le foto con INVITALIA, va a firmare accordi su accordi, però non si è pensato in questa Regione a una cosa banalissima, cioè da anni non si è pensato minimamente a dire che una quota parte dei fondi che vanno alla Regione, in termini di *royalties*, per legge su chi ha le discariche che insistono nei territori, una parte di queste somme può essere redistribuita nei Comuni dove insistono queste discariche.

Questo disegno di legge, Presidente Carta, ovviamente le do una buona parte del merito, lo sposo anche io perché, finalmente, si fa una legge che attenzione, una legge che c'è già in tutte le altre Regioni, però qui in Sicilia, nonostante i Governi che si sono succeduti, il Governo Musumeci e adesso il Governo Schifani, si dice che fundamentalmente trovano una soluzione per i rifiuti, però non si danno i soldi ai comuni per cercare di andare a colmare quelle risorse che oggi non riescono più a recepire dai cittadini e noi diamo poi nelle finanziarie, ci capita anche nei documenti finanziari, milioni e milioni di euro per coprire i costi ai comuni!

Sono stati presentati emendamenti inerenti al testo, perché è giusto che si presentino per cercare di migliorare il testo stesso, ma c'è un discorso solamente di quote percentuali, quindi abbiamo portato degli emendamenti che poi il Governo valuterà. Sugli emendamenti aggiuntivi, signor Presidente, quando poi si deciderà se metterli in votazione all'Aula mi riserverò di intervenire sull'emendamento, che può essere anche un emendamento assolutamente pertinente, se è un emendamento tecnico che serve a trovare una soluzione successivamente.

PRESIDENTE. Intanto parliamo del testo. È iscritto a parlare l'onorevole Safina. Ne ha facoltà.

SAFINA. Signor Presidente, vorrei solo un chiarimento rispetto a ciò che ha detto - se mi ascolta - l'assessore Dagnino.

PRESIDENTE. Onorevole Safina, siccome quell'emendamento sarà comunque un emendamento aggiuntivo, le chiedo eventualmente d'intervenire se lo apprezziamo.

SAFINA. Va bene.

PRESIDENTE. Non avendo alcun altro deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 1. Ne do lettura.

«Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni sono inseriti i seguenti:

“2 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2025 le risorse di cui al comma 2 sono assegnate ai comuni di cui al secondo periodo del comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per le finalità ivi indicate, per una quota pari al 25 per cento dell'ammontare del tributo riscosso nell'esercizio finanziario precedente.

2 ter. Con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, sono stabilite le modalità di ripartizione e di attribuzione fra i comuni interessati della quota di cui al comma 2 bis nell'esercizio finanziario di riscossione e del saldo nell'esercizio finanziario successivo, sulla base dei criteri generali definiti dal comma 30 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.".

2. Il decreto di cui al comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come introdotto dalla presente legge, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Comunico che gli emendamenti 1.3 e 1.4 sono inammissibili.

Comunico che è stato presentato l'emendamento 1.2, a firma degli onorevoli Di Paola, Adorno, Cambiano, Schillaci, De Luca Antonino, Campo, Ciminnisi, Gilistro, Marano, Sunseri e Varrica. E' mantenuto o ritirato?

DI PAOLA. E' mantenuto. Signor Presidente, si vuole aumentare la percentuale dal venticinque al trentacinque per cento, in questo momento, il recepimento della legge dice di dare ai comuni il venticinque per cento e noi proponiamo l'aumento di questa percentuale dal venticinque al trentacinque per cento. Quindi lo mantengo, signor Presidente.

SPADA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADA. Signor Presidente, nello sposare l'emendamento del collega Di Paola, voglio spiegare anche le ragioni della mia condivisione. Questo recepimento, Assessore, si sta facendo dopo vent'anni che è presente la legge nazionale, quindi noi, ai comuni che riceveranno questo contributo, non stiamo dando anche l'arretrato e quanto spettava loro negli ultimi vent'anni, ma stiamo dando un contributo del venticinque per cento a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di questa legge.

Quindi, aumentare la percentuale consentirebbe ai comuni di incrementare non solo il contributo, ma di dare anche dignità a quelle realtà in cui insistono le discariche e che purtroppo negli ultimi vent'anni, per la negligenza di questa Regione, non hanno avuto nessun tipo di contributo, visto e considerato che non è stato mai fatto questo recepimento.

CARTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTA. Signor Presidente, sulla questione della percentuale che aumenta dal venticinque al trentacinque per cento, vorrei precisare che siccome ho messo io la percentuale in questa proposta, sostanzialmente copiando la Regione Lombardia, vorrei dire che se il Parlamento volesse aumentare la percentuale a trentacinque per cento ne avrebbe facoltà, perché la legge nazionale di venti anni fa lascia le regioni libere di inserire la percentuale di condividere nei territori con i comuni limitrofi alle discariche e i comuni sede di discarica.

Aggiungo a quello che ha detto l'onorevole Spada che quello che può succedere con il pregresso non è e non sta al Parlamento deciderlo e non sta a questa sede definirlo; noi possiamo legiferare da qui in avanti, ma saranno poi altre sedi che decideranno se i comuni hanno avuto un torto oppure no, ma è chiaro che questa legge dà dignità ai territori, e soprattutto, ringrazio la Commissione 'Bilancio'

- di cui io non faccio parte - perché ha dato il voto unanime a questa norma prima che arrivasse in Parlamento.

Voglio inoltre dire che il contributo non è un contributo tanto per darlo, i comuni limitrofi alle sedi di discarica, dove insistono le strade, ricevono brutti odori, dà una percezione negativa, che pone la discarica e l'indotto della discarica, al contesto limitrofo, oltre al consumo delle strade e all'usura che si ha nelle aree vicine, un contesto così invasivo nel lato dell'aspetto ambientale e anche della mitigazione. Quindi, signor Presidente, se si aumentasse la percentuale non sarebbe una cosa sbagliata.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

LOMBARDO GIUSEPPE GEREMIA, *componente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

DAGNINO, *assessore per l'economia*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.2. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che l'emendamento 1.5 è assorbito.

Comunico che è stato presentato l'emendamento 1.6, a firma degli onorevoli Di Paola, Adorno, Cambiano, Schillaci, De Luca Antonino, Campo, Ciminnisi, Gilistro, Marano, Sunseri e Varrica. E' mantenuto o ritirato?

DI PAOLA. E' mantenuto.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

LOMBARDO GIUSEPPE GEREMIA, *componente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

DAGNINO, *assessore per l'economia*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che l'emendamento 1.1 è assorbito dall'emendamento 1.6.

Comunico che è stato presentato l'emendamento 1.7, a firma degli onorevoli Di Paola, Adorno, Cambiano, Schillaci, De Luca Antonino, Campo, Ciminnisi, Gilistro, Marano, Sunseri e Varrica. E' mantenuto o ritirato?

DI PAOLA. E' mantenuto.

CARTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTA. Signor Presidente, vorrei che l'onorevole Di Paola spiegasse meglio questo emendamento perché dà la sensazione di un aumento delle tasse per i contribuenti e di chi gestisce le discariche, quindi se è un aumento della tassazione al privato, lo scopo della norma è quello di dare soldi ai comuni non di aumentare le tasse a chi produce i rifiuti, perché altrimenti aumenterebbe poi la TARI ai cittadini, ne è una conseguenza.

Come ben sa lei, onorevole Di Paola, il costo del conferimento in discarica è all'interno del piano TARI e il piano TARI è all'interno del servizio a chiamata per i cittadini.

DI PAOLA. Signor Presidente, l'intervento dell'onorevole Carta mi ha convinto, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che è stato presentato l'emendamento A.1, a firma del Governo:

«Art. ...

1. Sono sostituiti i seguenti allegati di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2:
 - a. Il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
 - b. I prospetti recanti i riepiloghi delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegati 5/a-b);
 - c. Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
 - d. Il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);
 - e. Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 12);
 - f. L'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 16).»

SAFINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAFINA. Signor Presidente, Assessore Dagnino, ho esigenza di un chiarimento: lei ha parlato di un impegno a fine anno, quindi a valere sul bilancio 2024, un impegno di fine anno, a meno che non si tratti di un impegno sul bilancio pluriennale vincolato, quindi se è sul bilancio pluriennale vincolato quello che lei ha detto ha un senso, mi conferma che è così?

DAGNINO, *assessore per l'economia*. Confermo.

SAFINA. Va bene.

PRESIDENTE. C'è stato un *lapsus* e ha detto magari in maniera sbagliata...

GIAMBONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBONA. Signor Presidente, ho appreso da qualche minuto di questa proposta emendativa, comprendo che cambia anche il risultato di amministrazione, da quello che vedo nella proposta stessa, ma non vedo alcun allegato. Noi con questa proposta emendativa stiamo entrando nel merito della nostra Legge di Stabilità e ai punti da a) fino ad f) vengono individuate una serie di modifiche.

Pertanto, vorrei capire quali sono le tabelle e tutti gli allegati che in ordine a questo emendamento verrebbero modificati perché diversamente mi sembra che si va alla cieca.

PRESIDENTE. La sua riflessione è corretta, potremmo essere anche nelle condizioni di caricarle, servirebbe un'oretta circa perché sono all'incirca un centinaio di pagine, però se lo ritiene indispensabile, intanto, accantoniamo tutto il disegno di legge e si potrebbe passare alla trattazione del disegno di legge dell'onorevole Gilistro, un disegno di legge voto, se non ricordo male, e poi il voto finale lo si fa su entrambi i disegni di legge.

Onorevole Giambona, stanno caricando tutti gli allegati, successivamente verrà dato il voto finale sia all'emendamento che al disegno di legge in questione, adesso accantoniamo questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge «Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante: "Disposizioni in materia di impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e di videogiochi da parte di minori di anni dodici"» (649/A)

PRESIDENTE. Si procede con la discussione del disegno di legge «Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante: "Disposizioni in materia di impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e di videogiochi da parte di minori di anni dodici"» (649/A) posto al numero 3) del II punto dell'ordine del giorno.

Invito i componenti della VI Commissione a prendere posto al banco alla medesima assegnata.

Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione, onorevole Laccoto, per svolgere la relazione.

LACCOTO, *presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, è brevissimo ed è chiaro questo disegno di legge proposto dall'onorevole Gilistro, componente della Commissione, praticamente riguarda una legge voto per quanto concerne, in generale, i videogiochi.

Credo che debba essere approvato perché è una legge voto, quindi, noi non facciamo altro che tentare di modificare delle norme perché vi è sempre più una dipendenza da questi videogiochi e ciò provoca, sicuramente, delle situazioni molto gravi per i giovani, per i ragazzi e anche per i bambini.

Pertanto, si può passare all'esame di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'esame dell'articolo 1. Ne do lettura:

«Art. 1.

Definizione di dispositivo digitale funzionante tramite onde a radiofrequenza e di videogame

1. Ai fini della presente legge, per dispositivo digitale funzionante tramite onde a radiofrequenza si intende qualsiasi apparecchiatura elettronica palmare dotata di schermo tattile ad alta risoluzione che consente, oltre alla telefonia mobile, l'uso di servizi di calcolo, di memoria e di connessione alla rete internet, nonché di riproduzione di brani musicali e di produzione di fotografie e di video.

2. Per videogame si intende qualsiasi dispositivo elettronico che consente di giocare interagendo con le immagini di uno schermo.».

GILISTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GILISTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessori, per me questo è un momento veramente importante perché questo disegno di legge quando è stato scritto aveva un senso, oggi ne ha uno ancora maggiore, perché quello che sta accadendo ai nostri ragazzi, a livello mondiale, per l'utilizzo sconsiderato, soprattutto, di questi ausili digitali, sta creando delle problematiche non indifferenti alla loro salute, sia fisica che psicologica, per cui, oggi, l'approvazione di questo disegno di legge voto che arriverà alla Camera dei deputati, è un momento per me importante, perché significa dare veramente un significato a quello che io sto facendo in questo mio percorso politico.

Personalmente, tutti i giorni, continuo a vedere disastri per quello che riguarda questa problematica dei disturbi mentali dei ragazzi, spesso associati appunto all'utilizzo smodato di queste apparecchiature digitali dei *social network*, quindi, ben venga che questa Commissione, questo Parlamento possano dare esito positivo a questa legge che per me per tutti i nostri ragazzi e per le nostre famiglie sarà di grandissima importanza.

PRESIDENTE. Siamo all'articolo 1, non ci sono emendamenti, quindi lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi;

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2. Ne do lettura.

«Art. 2.

Finalità e obiettivi

1. La presente legge reca disposizioni a tutela della crescita psicofisica dei minori di anni dodici, attraverso la disciplina dell'utilizzo, da parte degli stessi, di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e dei videogame, proponendosi come obiettivo finale anche la riduzione della spesa sanitaria.».

Comunico che è stato presentato l'emendamento sostitutivo 2.1, a firma degli onorevoli Giambona, Catanzaro, Burtone, Chinnici, Cracolici, Dipasquale, Leanza, Safina, Saverino, Spada e Venezia:

«L'art 2 è così sostituito:

1. Al fine di salvaguardare la crescita psicofisica dei minori ovvero lo sviluppo cognitivo ed emotivo, e non compromettere la capacità di apprendimento e socializzazione degli stessi, la presente

legge disciplina l'utilizzo consapevole dei dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e dei videogame.»

E' mantenuto o ritirato?

GIAMBONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBONA. Signor Presidente, intervengo per rappresentare la bontà di questa proposta normativa e associarmi a quanto detto poc'anzi dall'onorevole Gilistro e un po' da tutti i componenti della Commissione 'Salute' che hanno lavorato su questo importante disegno di legge-voto, che ha l'obiettivo di portare avanti una serie di misure, anche di prevenzione, volte appunto a ridurre quelli che sono i danni all'utilizzo smodato molto spesso di *videogames*, di dispositivi digitali, di *devices*, ma anche videogiochi e nell'obiettivo anche di dare un quadro che noi ritenevamo anche essere più completo rispetto a quelle che sono le finalità della norma.

Noi manteniamo l'emendamento e, del resto, mi sembra che sia anche concordata la finalità del medesimo.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

LACCOTO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

DAGNINO, *assessore per l'economia*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.1 di riscrittura dell'articolo. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

«Art. 3.

Modalità di utilizzo dei dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e dei videogame

1. L'utilizzo dei dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e dei videogame da parte dei minori di anni dodici è consentito con le seguenti modalità:

- a) divieto di utilizzo nei primi tre anni di vita;
- b) utilizzo graduale e per non più di un'ora al giorno nella fascia di età da quattro a sei anni;
- c) utilizzo non superiore a tre ore al giorno nella fascia di età da sei a otto anni;
- d) utilizzo non superiore a quattro ore giornaliere nella fascia di età da nove a dodici anni.

2. L'utilizzo dei dispositivi di cui al comma 1, lettere b), c) e d) è consentito esclusivamente sotto la supervisione di un adulto, di un genitore o di chi ne fa le veci.».

Comunico che è stato presentato l'emendamento 3.1, a firma degli onorevoli Schillaci e De Luca Antonino. Invito al ritiro dell'emendamento poiché non è coordinato col testo.

SCHILLACI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHILLACI. Signor Presidente, intanto, volevo ringraziare l'onorevole Gilistro, il mio collega, che ha pensato a questo disegno di legge molto importante e che farà discutere anche a livello nazionale; credo che sia arrivato il momento appunto di presentarlo e che lo presenti una persona autorevole come il collega Gilistro che ha un'esperienza veramente di diversi anni nel settore della pediatria.

Tuttavia, preferirei sistemare l'emendamento, non ritirarlo, perché ritengo che sia opportuno che ci sia un divieto fino almeno ai quattro anni e, quindi, vorrei modificarlo con un subemendamento, perché i bambini da quando sono lasciati liberi nell'utilizzo di questi dispositivi da parte degli genitori, maldestramente, finiscono poi con avere dei ritardi incredibili nell'alfabetizzazione, per cui io non lo ritiro Presidente, lo subemendo e chiedo all'Aula di portare questo divieto assoluto ai quattro anni.

PRESIDENTE. Sei anni non quattro, va bene, allora attendiamo questo subemendamento.

(pausa durante la prosecuzione della seduta)

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'emendamento 3.COMM a firma della Commissione:

«All'articolo 3 apportare le seguenti modifiche:

- alla lettera a) sostituire "3 anni" con "5 anni";

- la lettera b) è soppressa;

- alla lettera c) sostituire "3 ore" con "un'ora";

- alla lettera d) sostituire "4 ore" con "3 ore".

Al comma 2 sopprimere le parole "lettere b), c) e d)".»

Ha facoltà di parlare l'onorevole Laccoto, presidente della Commissione.

LACCOTO, *presidente della Commissione*. Signor Presidente, è stata fatta una riscrittura, naturalmente d'accordo con il presentatore del disegno di legge, partendo col divieto da uno a cinque anni, totale divieto, di uso di giochi, videogiochi, eccetera; dai sei anni con un'ora e poi così a salire, mentre dal punto di vista tecnico c'era qualcosa di superfluo che è stato cancellato.

Quindi, nel disegno di legge, il divieto, invece di partire da tre anni, parte da sei anni, naturalmente divieto fino a cinque anni. Tutto qui.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.COMM. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

«Art. 4.

Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

1. Al Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 284, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “comma 2-bis. All'interno delle iniziative in materia di educazione alla salute rientrano espressamente anche appositi corsi di formazione relativi ai possibili danni alla salute psicofisica del bambino derivanti dall'utilizzo smodato o distorto dei videogame, dei telefoni mobili e di altri dispositivi di comunicazione elettronica funzionanti tramite onde a radiofrequenza.”;

b) dopo l'articolo 328 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 328-bis.

Divieto di utilizzo di videogame, di telefoni mobili e di altri dispositivi di comunicazione elettronica

1. Fatti salvi i casi previsti dal presente articolo, è vietato l'utilizzo di videogame, telefoni mobili e di altri dispositivi di comunicazione elettronica da parte degli alunni all'interno delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado e negli altri luoghi in cui si svolge l'attività didattica.

2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, i regolamenti delle istituzioni scolastiche possono prevedere eccezioni all'utilizzo dei telefoni mobili e altri dispositivi di comunicazione legati a finalità didattiche e pedagogiche o ad esigenze indifferibili degli alunni.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica all'utilizzo di telefoni mobili e di altri dispositivi di comunicazione elettronica consentito agli alunni disabili nel rispetto della normativa vigente.

4. I regolamenti delle istituzioni scolastiche stabiliscono le sanzioni disciplinari per la violazione del divieto di cui al comma 1.”».

Comunico che è stato presentato l'emendamento 4.1, a firma degli onorevoli Giambona, Catanzaro, Burtone, Chinnici, Cracolici, Dipasquale, Leanza, Safina, Saverino, Spada e Venezia:

«All'art. 4, comma 1, lettera b) le parole “*all'interno delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado e negli altri luoghi in cui si svolge l'attività didattica.*” sono sostituite da “*durante lo svolgimento delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado*”.»

È mantenuto o ritirato?

GIAMBONA. E' mantenuto. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBONA. Signor Presidente, sempre nel tentativo di dare un contributo al miglioramento della norma e ottengo un cenno da parte della Commissione 'Salute'.

Il tema, secondo me, è chiaro, non si vuole prevedere in questo articolo il divieto all'interno delle scuole - che si intendono come luogo fisico - se non quando si svolgono, naturalmente, le attività didattiche; quindi, lo scopo di questo emendamento è, in primo luogo, estenderlo anche alle scuole superiori, dove anche lì c'è una questione cogente di evitare l'abuso di questi dispositivi, ed il secondo obiettivo, il divieto durante lo svolgimento delle attività didattiche.

Ecco il motivo dell'emendamento che vado qui a proporre, quindi l'emendamento è mantenuto.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

LACCOTO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

DAGNINO, *assessore per l'economia*. Mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Va bene. Pongo in votazione l'emendamento 4.1. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

«Art. 5.

Campagne di sensibilizzazione e di informazione

1. Le Regioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione e del merito promuovono la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione, rivolte innanzi tutto agli insegnanti e ai genitori, finalizzate alla corretta informazione sui possibili danni alla salute psicofisica del bambino derivanti dall'uso smodato o distorto dei dispositivi di cui alla presente legge.».

Comunico che è stato presentato l'emendamento 5.1 di riscrittura dell'articolo 5, a firma degli onorevoli Giambona, Catanzaro, Burtone, Chinnici, Cracolici, Dipasquale, Leanza, Safina, Saverino, Spada e Venezia:

«L'art. 5 è così sostituito:

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito d'intesa con il Ministero della salute, nonché le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono la realizzazione di campagne di comunicazione mirate ai target di riferimento, volte a informare e sensibilizzare minori, famiglie e insegnanti sull'uso consapevole dei dispositivi di cui all'art. 1, attraverso spot tv, spot radio, campagne social e materiale informativo destinato alle scuole di ogni ordine e grado.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito d'intesa con il Ministero della salute, nonché le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono, altresì, la realizzazione di giornate informative da realizzarsi presso le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la collaborazione di professionisti, quali pedagogisti e psicologi, ed Enti del Terzo Settore.»

È mantenuto o ritirato?

GIAMBONA. È mantenuto.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

LACCOTO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Favorevole il parere della Commissione. Il parere del Governo?

DAGNINO, *assessore per l'economia*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.1, di riscrittura dell'articolo 5.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

«Art. 6.
Obblighi

1. I genitori o chi ne fa le veci e, in generale, gli adulti che hanno la supervisione del minore di anni dodici hanno l'obbligo di far osservare le disposizioni di cui alla presente legge, fermo restando l'esclusivo e preminente interesse alla salvaguardia del processo di crescita psicofisica dei medesimi minori.

2. Chiunque venga a conoscenza di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge è tenuto a segnalarlo alla competente autorità giudiziaria.»

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

«Art. 7.
Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con l'ammenda da 150 euro a 500 euro, determinata in base alla gravità della violazione.

2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede la competente autorità giudiziaria.

3. L'importo delle sanzioni di cui al comma 1 è destinato per una quota pari al 60% al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

«Art. 8.
Copertura finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.».

Comunico che è stato presentato l'emendamento 8.1, a firma della Commissione:

«All'articolo 8, le parole “*a decorrere dall'anno 2024*” sono sostituite con le parole “*a decorrere dall'anno 2025*”.»

Il parere del Governo?

DAGNINO, *assessore per l'economia*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Sospendo l'Aula per cinque minuti, cosicché possiamo confrontarci con i Presidenti dei Gruppi parlamentari sul prosieguo dei lavori parlamentari.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 18.39, è ripresa alle ore 19.17)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dopo varie interlocuzioni con i Gruppi parlamentari di opposizione, si è deciso di riprendere l'esame del disegno di legge numero 780/A.

Invito i componenti della II Commissione a prendere posto al banco alla medesima assegnata.

Si passa all'emendamento A.1, a firma del Governo, precedentemente accantonato.

Il parere della Commissione?

LOMBARDO GIUSEPPE GEREMIA. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi,

(E' approvato)

PRESIDENTE. Prima di dare il voto finale, su proposta delle opposizioni, l'emendamento aggiuntivo dei cinquecento mila euro, per intenderci, di cui abbiamo discusso prima, collegato al disegno di legge del turismo, viene trasferito, come aggiuntivo, al disegno di legge n. 738 Stralcio II.

Quindi, nei giorni 11 e 12 febbraio 2025 verranno discussi prima il disegno di legge n. 738 Stralcio II, con questo emendamento aggiuntivo e, una volta finito questo disegno di legge, si darà il voto finale sia al disegno di legge sul turismo che al disegno di legge voto dell'onorevole Gilistro.

Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

«Art. 2.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che, come da calendario condiviso durante la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, nei giorni 4, 5, 18 e 19 febbraio 2025 ci sarà lo svolgimento di Rubriche, dunque risposta alle interrogazioni, pertanto, chiedo al Governo di farci sapere, non oltre domani, quali possano essere le Rubriche da trattare nei predetti giorni, ripeto, 4, 5, 18 e 19 febbraio.

Nella seduta di giorno 11 e 12 febbraio 2025 si svolgerà la votazione finale dei disegni di legge rimanenti e il disegno di legge numero 738 Stralcio II, con l'aggiunta dell'emendamento dei cinquecentomila euro.

Nei giorni 25 e 26 febbraio 2025 cominceremo a trattare i disegni di legge, che ci auguriamo possano uscire in maniera quanto più celere, relativi al disegno di legge n. 738, che verrà spacchettato per competenze, così da provare a fare dei disegni di legge un tantino più ordinati.

Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge «Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 in materia di tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi.» (780/A)

PRESIDENTE. Si passa alla votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge «Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 in materia di tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi». (780/A)

Indico la votazione per scrutinio nominale.

Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Votano sì: Adorno, Amata, Aricò, Assenza, Balsamo, Bica, Burtone, Cambiano, Campo, Carta, Castiglione, Chinnici, Ciminnisi, D'Agostino, De Leo, De Luca Antonino, De Luca Cateno, Di Mauro, Di Paola, Dipasquale, Gallo, Galvagno, Gennuso, Giambona, Gilistro, Grasso, Laccoto, La Vardera, Leanza, Lombardo Giuseppe, Lombardo Giuseppe Geremia, Marano, Marchetta, Messina, Pellegrino, Primavera, Safina, Tomarchio, Saverino, Schillaci, Sciotto, Spada, Sunseri, Varrica, Venezia, Vitrano, Zitelli.

Votano no:

Astenuti:

Richiedenti:

Assenti: Albano, Auteri, Caronia, Catanzaro, Cracolici, Daidone, Figuccia, Geraci, Intravaia, Lantieri, La Rocca, Mancuso, Miccichè, Pace, Sammartino, Savarino, Schifani, Tamajo, Turano, Vasta.

Non votanti: Abbate, Ferrara, Galluzzo, Scuvera.

Sono in congedo: Caronia, La Rocca, Sammartino.

Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio nominale:

Presenti	51
Votanti	47
Maggioranza	24
Favorevoli	47
Contrari	0
Astenuti	0

(L'Assemblea approva)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a martedì 4 febbraio 2025, alle ore 15.00.

La seduta è tolta alle ore 19.21 (*)

() L'ordine del giorno della seduta successiva, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana, è il seguente:*



Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII Legislatura

XIV SESSIONE ORDINARIA

153ª SEDUTA PUBBLICA

Martedì 4 febbraio 2025 – ore 15:00

ORDINE DEL GIORNO

I - COMUNICAZIONI

II - SVOLGIMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 159, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO INTERNO, DI INTERROGAZIONI E DI INTERPELLANZE DELLA RUBRICA: "Energia e servizi di pubblica utilità" (v. allegato)

III - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

- 1) "Disciplina delle strutture turistico-ricettive". (n. 604-125-251-324-338/A) (*Seguito*)

Relatore: on. Ferrara

- 2) "Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante: "Disposizioni in materia di impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e di videogiochi da parte di minori di anni dodici". (n. 649/A) (*Seguito*)

Relatore: on. Gilistro

- 3) "Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 2024, n. 1, 31 gennaio 2023, n. 3 e 20 novembre 2015, n. 29". (n. 738/A Stralcio II/A)

Relatore: on. Abbate

VICESEGRETERIA GENERALE AREA ISTITUZIONALE
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA

Il Direttore

dott. Mario Di Piazza

Il Consigliere parlamentare responsabile

dott. Andrea Giurdanella
